

LEGGE REGIONALE

L.R. 31.5.1980, n. 56 - Tutela ed uso del territorio - Regime  
transitorio

LEGGE REGIONALE

"L.R. 31.5.1980, n. 56 - Tutela ed uso del territorio - Regime transitorio".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Gli strumenti urbanistici generali, le loro varianti e gli strumenti urbanistici esecutivi adottati prima dell'11.7.1980, data di entrata in vigore della legge regionale 31.5.1980, n. 56, sono approvati dalla Giunta regionale con le procedure delle leggi statali 17.8.1942, n. 1150, 18.4.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Gli strumenti urbanistici generali di cui al precedente comma devono comunque essere adeguati alle prescrizioni di cui al I comma dell'art. 55 della legge regionale n. 56 del 31.5.1980 entro due anni dalla loro approvazione.

Art. 2

Al II comma dell'art. 55 della L.R. n. 56 del 31.5.1980 viene aggiunto quanto segue:

"Possono altresì essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte per consentire la realizzazione degli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge statale 22.10.1971, n. 865. Le predette varianti vanno adottate ed approvate con la procedura delle leggi statali 17.8.1942, n. 1150, 18.4.1962, n. 167, 22.10.71 n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Bellifemine)

E' estratto del verbale della seduta del 16 dicembre 1980  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Bellifemine)